

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Legislazione E Giurisprudenza](#) > [Legislazione Nazionale](#) > [France](#)

# Legislazione nazionale

Contenuto fornito da  
Francia

Francia



La presente pagina contiene una panoramica sulle varie fonti del diritto in Francia.

## Fonti del diritto

Il diritto in Francia è essenzialmente composto da norme scritte, denominate lefonti del diritto. Esse possono essere norme adottate dagli Stati o tra gli Stati, a livello nazionale, ma possono anche essere la giurisprudenza dei giudici nazionali o internazionali oppure norme stabilite a livello locale, quali le ordinanze comunali, o ancora norme di organismi di professionisti del tipo dell'ordine dei medici, norme concordate dai cittadini – quali i contratti collettivi o i contratti e, infine, le consuetudini.

Tutto ciò è ordinato secondo una gerarchia delle fonti. Pertanto, una nuova norma:

- deve rispettare le norme anteriori di livello superiore,
- può modificare norme anteriori dello stesso livello,
- comporta l'abrogazione di norme inferiori contrarie.

## Fonti di diritto internazionale

### Trattati e accordi internazionali

L'entrata in vigore di un trattato in Francia è subordinata alla relativa ratifica o all'approvazione e alla pubblicazione. Alcuni trattati si applicano direttamente all'interno dell'ordinamento giuridico francese, altri devono essere trasposti da una norma interna.

### Diritto dell'Unione europea

La nozione di diritto dell'Unione europea rinvia alle norme stabilite dalle istituzioni della Comunità europea e dell'Unione europea. Esse sono: raccomandazioni, pareri, regolamenti, decisioni o direttive.

## Fonti di diritto nazionali

### Norme costituzionali

- la Costituzione del 4 ottobre 1958;
- il preambolo alla Costituzione del 27 ottobre 1946 nonché la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 e i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica ai quali esso rinvia;
- le leggi organiche presentate al Consiglio costituzionale prima della promulgazione e destinate a integrare la Costituzione.

### Leggi

La legge, adottata dal parlamento, è subordinata alla Costituzione. Il Consiglio costituzionale, quando viene adito, verifica la costituzionalità delle leggi prima della loro promulgazione, ossia: ne verifica la conformità rispetto alla Costituzione. Il Consiglio costituzionale può essere adito dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dai Presidenti dell'Assemblea nazionale e del Senato oppure da sessanta deputati o da sessanta senatori. Il Consiglio costituzionale inoltre può essere adito su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione, con domande per l'abrogazione delle leggi in vigore, presentate da cittadini che, nel corso di una controversia alla quale tali leggi sono applicabili, contestano la conformità ai diritti e alle libertà che garantisce la Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 55 della Costituzione, i trattati internazionali ratificati dalla Francia sono gerarchicamente superiori alle leggi. Il giudice amministrativo e ordinario esclude dunque l'applicazione di una legge che appare incompatibile con un trattato, a prescindere che esso sia anteriore o posteriore alla legge.

#### Atti con valenza normativa

##### 1. Ordinanze

Conformemente all'articolo 38 della Costituzione, il Governo può chiedere al Parlamento, per l'esecuzione del suo programma e per una durata limitata, l'autorizzazione di adottare misure di tipo legislativo. Tali ordinanze sono atti formalmente regolamentari in quanto possono essere ratificate dal legislatore e possono quindi essere contestati dinanzi al giudice amministrativo fino alla loro ratifica.

##### 2. Regolamenti

I regolamenti si distinguono in base all'autorità da cui promanano:

- decreti del Presidente della Repubblica o del Primo ministro (nel caso siano adottati in sede di Consiglio dei ministri o del Consiglio di Stato possono essere modificati soltanto alle stesse condizioni);
- decreti interministeriali o ministeriali;
- decisioni regolamentari prese da autorità decentrate dello Stato (prefetto, sindaco) o decentralizzate (comune, dipartimento, regione).

##### 3. Le convenzioni collettive

Il codice del lavoro fissa le regole generali applicabili alle condizioni di lavoro. In quest'ambito, i partner sociali del settore privato (datori di lavoro e sindacati dei lavoratori dipendenti) negoziano contratti e accordi.

Essi definiscono l'insieme delle condizioni di lavoro e delle garanzie sociali applicabili ai lavoratori dipendenti delle strutture coinvolte (industrie e commercio del recupero, alloggi per giovani lavoratori, istituzioni di pensioni supplementari ecc.). Gli accordi collettivi riguardano un settore particolare (lavoratori dipendenti, orario di lavoro ecc.). Gli accordi e i contratti collettivi possono essere conclusi a livello di settore (gruppo di imprese che esercitano la stessa attività in un dato territorio), di impresa o di stabilimento. Il contratto collettivo può essere "esteso" dal ministro del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà o dal ministero dell'Agricoltura e della pesca e si applica dunque a tutte le strutture del settore di attività che esso copre.

#### La giurisprudenza giudiziaria e amministrativa

La giurisprudenza può essere creata da organi giurisdizionali o amministrativi. Quella degli organi giurisdizionali interpreta il diritto ma si applica in linea di principio soltanto al caso per il quale si emette la pronuncia. La giurisprudenza amministrativa ha invece un valore sovralegislatore, visto che può annullare un regolamento, nonché un valore infralegislativo.

## Quadro istituzionale

### Iter legislativo in Francia

Occorre distinguere il progetto di legge per l'iniziativa del testo di legge spetta al governo e che viene presentato in Consiglio dei ministri da un ministro, dalla proposta per la quale l'iniziativa del testo di legge spetta

al Parlamento. Il progetto o la proposta di legge vengono depositati presso l'Assemblea nazionale o in Senato.

Il testo della legge viene dunque esaminato dal Parlamento e viene adottato se approvato negli stessi termini da entrambe le camere.

In caso di disaccordo tra le due assemblee, si riunisce una commissione mista paritaria. Tale commissione, composta da sette deputati e da sette senatori, ha il compito di proporre un testo di legge comune.

Tuttavia, il governo può avviare il procedimento accelerato; in questo caso, è possibile costituire una commissione mista paritaria sin dalla prima lettura.

Il testo di legge viene promulgato (cioè firmato) dal Presidente della Repubblica entro 15 giorni dalla trasmissione al governo del testo adottato dal Parlamento. Entro tale termine, il Presidente può chiedere un nuovo esame del testo e il Consiglio costituzionale può essere adito per verificare la conformità del testo con la Costituzione.

La legge promulgata entra in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (*Journal officiel*).

## Pubblicazione di leggi e regolamenti

Per essere obbligatori, le leggi e i regolamenti devono essere portati a conoscenza dei cittadini. Mentre i singoli atti devono essere notificati alle persone che ne costituiscono l'oggetto, gli atti normativi devono essere pubblicati.

Le norme relative all'entrata in vigore dei testi legislativi e regolamentari sono state modificate con l'ordinanza n. 2004-164, del 20 febbraio 2004, a decorrere dal 1° giugno 2004. Infatti l'articolo 1 del codice civile prevede che, salvo disposizione contraria, i testi entrano in vigore il giorno seguente alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Tuttavia, in caso di urgenza, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione le leggi il cui decreto di promulgazione lo prescrive e gli atti amministrativi per cui il Governo lo ordini con una disposizione speciale.

Oltre ai decreti, vengono altresì pubblicati sulla Gazzetta ufficiale gli atti normativi adottati da autorità dello Stato competenti a livello nazionale (decreti ministeriali, atti delle autorità amministrative indipendenti ecc.). I decreti dei ministri sono spesso pubblicati anche sui bollettini ufficiali dei ministeri.

La pubblicazione sul solo bollettino ufficiale è possibile unicamente se l'atto normativo riguarda una categoria assai specifica di amministrati (essenzialmente i funzionari e gli agenti del ministero).

Gli atti delle autorità locali sono soggetti a particolari modalità di pubblicazione. Essi non compaiono mai sulla Gazzetta ufficiale.

Le circolari o istruzioni sono, in linea di principio, prive di valenza normativa. Tali atti si limitano a fornire istruzioni ai servizi per l'applicazione di leggi e decreti, ovvero a precisare l'interpretazione di talune disposizioni.

Per essere applicabili essi devono essere pubblicati sul sito internet del Primo ministro previsto a tal proposito (decreto 2008-1281 dell'8 dicembre 2008). La consueta modalità di pubblicazione consiste nel relativo inserimento nei bollettini ufficiali dei ministeri. Solo le circolari più importanti vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.

## Banche dati giuridiche

Le banche dati giuridiche pubbliche presenti in Francia costituiscono un servizio pubblico di diffusione via Internet (SPDDI) organizzato dal [decreto n. 2002-1064, del 7 agosto 2002 \(versione in lingua inglese\)](#).

Tale sistema è spiegato in dettaglio sulla [Notice explicative](#) (nota esplicativa) relativa al riutilizzo dei dati disponibili su [Légifrance](#).

[Légifrance](#) contiene quanto segue:

- i codici, le leggi e i regolamenti in versione consolidata (banca dati “Legi”);
- i documenti nella versione pubblicata nell’edizione “leggi e decreti” della Gazzetta ufficiale (banca dati “Jorf”);
- i contratti collettivi nazionali estesi (banca dati “Kali”);
- le decisioni del Consiglio costituzionale (banca dati “Constit”);
- le sentenze della Corte di cassazione e delle Corti d’appello (banca dati “Cass” per le sentenze pubblicate sul Bollettino, banca dati “Inca” per le inedite, banca dati “Capp” per le sentenze delle Corti d’appello);
- le decisioni del Consiglio di Stato e del Tribunale dei conflitti (*Tribunal des conflits*), le decisioni delle corti amministrative d’appello e una selezione delle decisioni dei tribunali amministrativi (banca dati “Jade”);
- le delibere della CNIL (banca dati “CNIL”).

A titolo informativo, esistono anche altri siti, accessibili direttamente o tramite [Légifrance](#), che partecipano al SPPDI. Più in dettaglio:

- sito della [Corte dei conti](#) per le decisioni dei giudici finanziari;
- sito di ogni ministero per il relativo bollettino ufficiale;
- sito della Direzione generale delle imposte per la [documentazione fiscale](#);
- sito del ministero degli Affari esteri ed europei per gli accordi internazionali (banca dati “Pacte”).

Le informazioni relative ai requisiti di estrazione e di riutilizzo dei dati riguardanti la suddetta categoria sono disponibili su ciascun sito.

Légifrance offre altresì un [Catalogo delle banche dati](#) sopra elencate e l'[elenco delle tariffe delle licenze Légifrance](#).

## Banche dati

Segue un elenco non esaustivo delle banche dati giuridiche:

- la banca dati [LEGI](#) contiene codici, leggi e regolamenti, nella versione consolidata;
- la banca dati [JORF](#) contiene documenti nella versione pubblicata nell’edizione “leggi e decreti” della Gazzetta ufficiale;
- la banca dati [KALI](#) contiene contratti collettivi nazionali estesi;
- la banca dati [CONSTIT](#) contiene decisioni del Consiglio costituzionale;
- la banca dati [JADE](#) contiene decisioni del Consiglio di Stato e del Tribunale dei conflitti (*Tribunal des conflits*), le decisioni delle Corti amministrative d’appello e una selezione delle decisioni dei Tribunali amministrativi;
- la banca dati [CNIL](#) contiene delibere della CNIL (*Commissions nationale de l’informatique et des libertés*, Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà).

La giurisprudenza della [Corte di cassazione](#) è disponibile sul relativo sito.

È offerto un servizio online per ordinare [sentenze della Corte di cassazione](#) e alcune [sentenze della Corte di cassazione sono tradotte](#) in inglese, arabo e cinese mandarino.

---

■ Ultimo aggiornamento: 24/08/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell’originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d’autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l’avviso legale.